

Roma, 21 maggio 2021

**A tutti i Clienti**

Loro Indirizzi elettronici

**OGGETTO: Decreti "Sostegni" - "Sostegni bis" - approfondimento**

*Gentilissimo Cliente,*

La Camera dei deputati ha approvato, mercoledì 19 maggio, la legge di conversione del D.L. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni").

Il Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri, 20 maggio, ha inoltre approvato il c.d. "Decreto Sostegni bis".

Vi preghiamo di segnalarci ogni necessità di approfondimento.

Cordiali saluti,

*Alessandro Zadotti*

**Decreto “Sostegni”** - di seguito si richiamano, in sintesi, le più rilevanti **novità introdotte in sede di conversione.**

<p><b>Contributo a fondo perduto</b></p> <p><b>Articolo 1 D.L. 41/2021</b></p>	<p>È previsto un <b>contributo a fondo perduto</b> ammontante a <b>1.000 euro</b> per i soggetti che, <b>pur avendo attivato la partita Iva nel 2018</b>, hanno <b>iniziato l’attività 2019</b>, come da risultanze del registro delle imprese, ai quali <b>non spetta il contributo</b> in quanto l’ammontare medio mensile del <b>fatturato</b> e dei corrispettivi dell’anno <b>2020 non è inferiore almeno del 30 per cento</b> rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno <b>2019, purché siano rispettati gli altri requisiti stabiliti.</b></p> <p>Considerato che, ad oggi, la procedura non consente di attestare questi nuovi presupposti è presumibile la <b>diffusione di nuove procedure</b>, con individuazione di <b>maggiori termini.</b></p> <p>Il contributo a fondo perduto <b>non può essere pignorato.</b></p>
<p><b>Proroga del versamento Irap (somme eccedenti limiti previsti)</b></p> <p><b>Articolo 01 D.L. 41/2021</b></p>	<p>Slitta al <b>30 settembre 2021</b> il termine entro il quale deve essere <b>regolarizzata</b> l’Irap non versata, per <b>l’importo eccedente il limite previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti dell’Unione europea.</b></p>
<p><b>Rivalutazione Decreto Agosto</b></p> <p><b>Articolo 1-bis D.L. 41/2021</b></p>	<p>È riconosciuta la possibilità di beneficiare della <b>rivalutazione prevista dal Decreto Agosto</b> anche nel <b>bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020</b>, a condizione che i beni <b>non siano stati rivalutati</b> nel bilancio precedente. La <b>“rivalutazione 2021”</b>, però, <b>può avere solo efficacia civilistica</b> (e non fiscale) e <b>non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione</b> nel 2021. Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la <b>“rivalutazione ordinaria”</b> ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di <b>riconoscimento dei maggiori valori fiscali</b>, sebbene dietro pagamento di <b>un’imposta sostitutiva del 12%</b> (beni ammortizzabili) e del <b>10%</b> (non ammortizzabili).</p>
<p><b>Rivalutazione gratuita alberghi</b></p> <p><b>Articolo 5-bis D.L. 41/2021</b></p>	<p>Viene introdotta una norma di <b>interpretazione autentica.</b> Le disposizioni in materia di rivalutazione gratuita degli alberghi si applicano anche per gli <b>immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda</b> a soggetti operanti nei settori</p>

	<p>alberghiero e termale ovvero per gli <b>immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento</b>. In caso di <b>affitto di azienda</b> la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di <b>ammortamento</b> siano deducibili nella determinazione del reddito del <b>concedente</b>.</p>
<p><b>Iva indetraibile e superbonus</b> <b>Articolo 6-bis D.L. 41/2021</b></p>	<p>L'<b>iva indetraibile</b> (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del <b>superbonus si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio</b>, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. Vengono dunque <b>superate</b> le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la <u><b>circolare 30/E/2020</b></u>.</p>
<p><b>Esenzione dal versamento prima rata Imu</b> <b>Articolo 6-sexies D.L. 41/2021</b></p>	<p>Per l'anno <b>2021 non è dovuta la prima rata Imu</b> relativa agli <b>immobili</b> posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che <b>presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto</b>). L'<b>esenzione</b> si applica solo agli immobili nei quali i <b>sogetti passivi</b> esercitano le attività di cui sono anche <b>gestori</b>.</p>
<p><b>Fondo per il sostegno alle Asd e alle Ssd</b> <b>Articolo 14-bis D.L. 41/2021</b></p>	<p>Viene incrementata di 50 milioni di euro la <b>dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</b>. Con apposito <b>decreto</b>, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuati le <b>modalità</b> e i <b>termini</b> di presentazione delle <b>richieste di erogazione dei contributi</b>.</p>
<p><b>Sospensione dei termini per i professionisti in caso di malattia o infortunio</b> <b>Articolo 22-bis D.L. 41/2021</b></p>	<p>Viene prevista una <b>sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta</b> del professionista abilitato per motivi connessi all'infezione da Covid-19.</p> <p>Il termine è sospeso a <b>decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria</b> con sorveglianza attiva o <b>dal giorno di inizio della quarantena</b> con sorveglianza attiva, <b>fino a trenta giorni</b> decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.</p> <p>La sospensione opera <b>solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente</b> al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il <b>certificato medico</b> deve essere <b>consegnato</b> o inviato, tramite raccomandata con avviso di</p>

	<p>ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, <b>presso i competenti uffici</b> della pubblica amministrazione.</p>
<p><b>Sostegno alla cultura: credito d'imposta</b></p> <p><b>Articolo 36-bis D.L. 41/2021</b></p>	<p>Al fine di sostenere le <b>attività teatrali e gli spettacoli dal vivo</b>, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una <b>riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019</b> è riconosciuto un <b>credito d'imposta del 90 per cento</b>, quale <b>contributo straordinario</b>, per le <b>spese sostenute</b> nell'anno <b>2020</b> per la realizzazione delle attività.</p> <p>Con <b>provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate</b>, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti i <b>criteri e le modalità di applicazione e di fruizione</b> del credito d'imposta.</p>
<p><b>Misure per le attività sportive</b></p> <p><b>Articolo 36-ter D.L. 41/2021</b></p>	<p>La <b>sospensione delle attività sportive</b> determinata dalle disposizioni emergenziali si qualifica come <b>sopravvenuta impossibilità</b> della prestazione in relazione ai <b>contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi</b>.</p> <p>Pertanto, i <b>soggetti che offrono servizi sportivi</b> possono riconoscere agli utenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il <b>rimborso</b> del prezzo,</li> <li>– lo <b>svolgimento delle attività con modalità a distanza</b> quando realizzabili,</li> <li>– un <b>voucher</b> di valore pari al credito vantato <b>utilizzabile entro sei mesi</b> dalla fine dello stato di emergenza nazionale.</li> </ul>

**Decreto "Sostegni bis" - di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate:**

- viene previsto un **nuovo contributo a fondo perduto**, di importo pari a quello dell'ultimo **Decreto Sostegni**;
- viene introdotto un **ulteriore metodo** per calcolare il **calo del fatturato** che prevede la comparazione dei dati del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** con quelli del **periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**;

- viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del **contributo a fondo perduto** anche ai soggetti che hanno subito un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in **percentuale della riduzione del risultato economico**. L'istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa **solo se la dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021**;
- per le **imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator**, il **credito d'imposta locazioni** viene esteso fino al **31 luglio 2021**;
- viene riconosciuto il **credito d'imposta locazioni** per il periodo da **gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari** esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia inferiore **almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**;
- il periodo di **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione** viene portato fino al **30 giugno**;
- viene prevista la modifica dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), **anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva** in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa **a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale**);
- è introdotta una **nuova agevolazione ("Ace innovativa")** che riconosce, per gli **incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021**, un **rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%**.

In tema di lavoro e contrasto alla povertà il D.L. prevede:

- in alternativa alla Cig, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare domanda di Cigs, in deroga ai limiti di durata, per un periodo massimo di 26 settimane, fino al 31 dicembre 2021. Per accedere all'ammortizzatore è necessaria la stipula di accordi collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro Rsa o da Rsu, di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle

attività dopo l'emergenza epidemiologica. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato;

- in via eccezionale, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di 6 mesi della Cigs per cessazione, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Mise e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise;
- differimento al 20 agosto 2021 dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti in scadenza il 17 maggio 2021, senza alcuna maggiorazione;
- 4 ulteriori mensilità per il Reddito di emergenza (Rem);
- una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il Decreto Sostegni;
- il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la NASpl;
- l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
- l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
- l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

Inoltre è previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l'agricoltura. Si introduce un'indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista un'ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.